



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016

Art. x

Art. X.

1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali le Parti contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto adempimento dei requisiti nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L'estinzione dell'Accordo ha effetto sei settimane dopo la data di ricevimento della notifica. 3. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell'ambito del presente Accordo e non portato a compimento al momento della risoluzione dello stesso, nonche' i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione del presente Accordo. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo Accordo. Fatto a Roma il 23 maggio 2016 in duplice copia in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 25 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 66
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2020/art-x>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it